



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 33 del 23/02/2012 -
Determinazione nr. 427 del 24/02/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di produzione di getti d'acciaio.

Società **INOSSMAN Fonderie Acciaio Maniago SPA**, impianto sito in Maniago, via dell'Industria, n. 4.

PREMESSA

1.Fatto

La Società **INOSSMAN Fonderie Acciaio Maniago SPA**, con sede legale e produttiva in via dell'Industria, n. 4 in Comune di Maniago (PN), ha presentato in data 11.05.11 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 come previsto dall'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e, contestualmente, domanda di modifica di stabilimento esistente ai sensi dell'art. 269 c. 8 (assunte al prot. n. 38735 del 12.05.11).

E' stato comunicata con nota del 19.05.11 (prot. n. 40498 del 20.05.11) l'incompletezza della domanda ai sensi dell'articolo 269, c. 1 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs., n. 128/2010.

In data 05.08.11 la Società ha chiesto una sospensione dei termini del provvedimento per un periodo di 90 giorni al fine di completare la documentazione amministrativa secondo quando richiesto.

In data 12.08.11 è stata accordata una proroga sino al 09.11.11 per la consegna della documentazione integrativa.

La società ha fornito tali integrazioni con nota del 08.11.11, assunta al prot. n. 79563 del 10.11.11.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. 83115 del. 28.11.11.

La società ha fornito le integrazioni richieste con nota del 23.12.11, assunta al prot. n. 89354 del 29.12.11.

In data 20.02.12 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia mentre il Comune di Maniago ha inviato il proprio parere favorevole con nota del 15.02.12 (assunta al prot. n. 14092 del 17.02.12).

La Società svolge l'attività di produzione di getti d'acciaio ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

-DGR n. 589 del 16.03.2000;

-DGR n. 807 del 31.03.2000;

- Decreto del Direttore della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia n. 237 del 25.02.2008;
- Determinazione Provinciale n. 1492 del 16.06.10.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- modificare i punti di emissione **E24 (impianto separazione sabbie), E25b (silo stoccaggio sabbie), E37 (forno e aspirazione fumi colata), E44 (sfiati silos);**
- installare i seguenti nuovi punti di emissione **E24b (forno di essiccazione), E103 (aspirazione cappa essiccazione anime), E108 (aspirazione formatura termica), E109 (aspirazione falegnameria);**
- chiedere il rinnovo delle autorizzazioni vigenti per i punti di emissione **E1, E2, E11, E14bis, E18, E20, E22, E25, E39, E40, E41, E43, E61, E101, E102, E104, E106.**

In data 11.08.2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” ed è entrato in vigore il 26.08.2010. Pertanto la presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi degli articoli 281 c. 1 e 269 c. 8 della normativa vigente.

Si dà inoltre atto che la determinazione n. 410 del 22.02.2012 emanata in data 22.02.2012 relativa alla domanda alle emissioni in atmosfera di cui all’oggetto, per problemi informatici risulta essere illeggibile per buona parte del suo contenuto e pertanto viene sostituita dalla presente.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
 - integrazioni di data 10.11.11;
 - integrazioni di data 23.12.11;
 - carta tecnica regionale in scala 1:5000;
 - estratto mappa catastale scala 1:2000;
- planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR

- n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
 6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 07.02.12. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come:
 - **E1 (aspirazione fumi acciaieria);**
 - **E61 (forno fusorio);**
 - **E37 (forno aspirazione fumi colata) MODIFICA;**
 - **E2, E39 (distaffatura);**
 - **E24 (impianto separazione sabbie) MODIFICA;**
 - **E11, E40 (sterrosabbiatrici);**
 - **E25 (aspirazione terre reparto animisteria);**
 - **E43 (mescolatore);**
 - **E25b, E44 (silos stoccaggio sabbie) MODIFICA;**
 - **E14bis (box molatura - finitura);**
 - **E18, E20, E22, E41 (box saldatura – finitura)**
 - **E101 (ossitaglio);**
 - **E102 (aspirazione finitura);**
 - **E106 (aspirazione box ossitaglio);**
 - **E103 (aspirazione cappa essiccazione anime) NUOVO;**
 - **E108 (aspiratura formatura termica) NUOVO;**
 - **E24b (forno di essiccazione) NUOVO;**
 - **E104 (Aspirazione box molatura e finitura);**
 - **E109 (aspirazione falegnameria) NUOVO;**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

In riferimento ai camini indicati in planimetria come:

p.e.	descrizione	combustibile	Potenza MW	Inquadramento normativo
E30	Imp termico ind	METANO	0.170	Impianti di combustione, alimentati a gas metano non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 c 1 in quanto compresi nell'elenco dell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
E32-E33	Imp termico ind	METANO	1.100	
E34-E35-E36	Imp termico ind	METANO	1.100	
E36bis	Imp termico ind	METANO	1.100	
E107	Imp termico ind	METANO	1.200	
Gli impianti non possono essere utilizzati tutti contemporaneamente e la potenza massima viene utilizzata solo inizialmente nella fase di salita cioè circa il 25 % dell'intero ciclo di trattamento per tale motivo si considera una potenzialità pari a 2.50 MW				

p.e.	descrizione	combustibile	Potenza MW	Inquadramento normativo
E105	Imp termico ind	METANO	1.000	Impianti di combustione, alimentati a gas metano non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 272 c 1 in quanto compresi nell'elenco dell'allegato IV parte I D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E58/A	Imp termico ind	METANO	0.45	
E59	Imp termico ind	METANO	0.68	
potenzialità totale pari a 2.13 MW				

p.e.	descrizione	Inquadramento normativo
E3	Ricambi d'aria	Non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto emissioni provenienti da sifati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
E4	Ricambi d'aria	
E5	Ricambi d'aria	
E6	Ricambi d'aria	
E7	Ricambi d'aria	
E8	Ricambi d'aria	
E9	Ricambi d'aria	
E10	Ricambi d'aria	
E42	Ricambi d'aria	
E46	Ricambi d'aria	
E47	Ricambi d'aria	
E48	Ricambi d'aria	
E49	Ricambi d'aria	
E52	Ricambi d'aria	
E53	Ricambi d'aria	
E54	Ricambi d'aria	
E55	Ricambi d'aria	
E60	Ricambi d'aria	
E44	Sicurezza	
E45	Sicurezza	
E28	Vano compressori	Si ritiene che non sia da autorizzare ai sensi del Titolo I della parte V del D.Lgs 152/06 viste le definizioni di "inquinamento atmosferico" ed "emissione" di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b), come meglio

		specificato nell'istruttoria tecnica sopra citata
E23	Centrale termica con potenza termica nominale pari a 284.9 kW alimentata a metano	Non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V del medesimo decreto.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Maniago con nota datata 15.02.12 anticipata via fax il 16.02.12 (assunta al prot. n. 14092 del 17.02.12).

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la società **INOSSMAN Fonderie Acciaio Maniago SPA**, con sede legale e produttiva in via dell'industria, n. 4 in Comune di Maniago (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- **E1 (aspirazione fumi acciaieria);**
- **E61 (forno fusorio);**
- **E37 (forno aspirazione fumi colata);**
- **E2, E39 (distaffatura);**
- **E24 (impianto separazione sabbie);**
- **E11, E40 (sterrosabbiatrice);**
- **E25 (aspirazione terre reparto animisteria);**
- **E43 (mescolatore);**
- **E25b, E44 (silos stoccaggio sabbie);**
- **E14bis (box molatura - finitura);**
- **E18, E20, E22, E41 (box saldatura – finitura)**
- **E101 (ossitaglio);**
- **E102 (aspirazione finitura);**
- **E106 (aspirazione box ossitaglio);**
- **E103 (aspirazione cappa essiccazione anime);**
- **E108 (aspiratura formatura termica);**
- **E24b (forno di essiccazione);**
- **E104 (Aspirazione box molatura e finitura);**
- **E109 (aspirazione falegnameria).**

Si dà inoltre atto che la determinazione n. 410 emanata in data 22.02.2012 relativa alla domanda alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto, per problemi informatici risulta essere illeggibile per buona parte del suo contenuto e pertanto viene archiviata e sostituita dalla presente.

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (aspirazione fumi acciaieria)	<i>Portata: 55800 m³/h Quota dal p.c. : 14 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³
IPA	0,1 mg/Nm ³
PCDD/PCDF nanogrammi per metro cubo normalizzato calcolati sulla base dell'Indice di Tossicità Equivalente	0,1 Ng I- TEQ/Nm ³

Metalli Tabella B Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Metalli Tabella B Classe III (Cr III, Mn, Cu, V)	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NOx)	250 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SOx)	130 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	30 mg/Nm ³

Punto di emissione E61 (forno fusorio)	<i>Portata: 1200 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>
Punto di emissione E37 (forno aspirazione fumi colata)	<i>Portata: 20000 m³/h Quota dal p.c. : 12 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Metalli Tabella B Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Metalli Tabella B Classe III (Cr III, Pb, Mn, Cu, V)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	30 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NOx)	250 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SOx)	130 mg/Nm ³

Punto di emissione E2 (distaffatura)	<i>Portata: 45800 m³/h Quota dal p.c. : 11,5 m</i>	
Punto di emissione E39 (distaffatura)	<i>Portata: 26000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>	
Punto di emissione E24 (impianto separazione sabbie)	<i>Portata: 11000 m³/h Quota dal p.c. : 7,5 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		10 mg/Nm ³
Fenolo, formaldeide		20 mg/Nm ³

Punto di emissione E11, (sterrosabbiatrice)	<i>Portata: 7000 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>	
Punto di emissione E40 (sterrosabbiatrice)	<i>Portata: 11000 m³/h Quota dal p.c. : 12 m</i>	
Punto di emissione E25 (aspirazione terre reparto animisteria)	<i>Portata: 2000 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>	
Punto di emissione E43 (mescolatore)	<i>Portata: 250 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>	
Punto di emissione E25b (silo stoccaggio sabbie)	<i>Portata: 7000 m³/h Quota dal p.c. : 13,5 m</i>	
Punto di emissione E44 (silo stoccaggio sabbie)	<i>Portata: 1000 m³/h Quota dal p.c. : 13,5 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		10 mg/Nm ³

Punto di emissione E14bis (box molatura - finitura)	<i>Portata: 56000 m³/h Quota dal p.c. : 11 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		5 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B Classe II (Nichel e i suoi composti espressi come Ni)		1 mg/Nm ³

Punto di emissione E18 (box saldatura – finitura)	<i>Portata: 1000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>	
--	--	--

Punto di emissione E20 (box saldatura – finitura)	<i>Portata: 3000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>	
Punto di emissione E22 (box saldatura – finitura)	<i>Portata: 2500 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>	
Punto di emissione E41 (box saldatura – finitura)	<i>Portata: 74000 m³/h Quota dal p.c. : 12 m</i>	
Punto di emissione E101 (ossitaglio)	<i>Portata: 50000 m³/h Quota dal p.c. : 20 m</i>	
Punto di emissione E102 (aspirazione finitura)	<i>Portata: 25000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>	
Punto di emissione E106 (aspirazione box ossitaglio)	<i>Portata: 40000 m³/h Quota dal p.c. : 11 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		5 mg/Nm ³
Olii (come nebbie oleose)		5 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in allegato I, parte 2, tab. B Classe II (Nichel) Classe III (Cromo III, Manganese, Rame)		1 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³

Punto di emissione E103 (aspirazione cappa essiccazione anime)	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. : 8,8 m</i>	
Punto di emissione E108 (aspiratura formatura termica)	<i>Portata: 12000 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>	
Punto di emissione E24b (forno di essiccazione)	<i>Portata: 10000 m³/h Quota dal p.c. : 10,7 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		10 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Totali (espresso come COT)		50 mg/Nm ³

Punto di emissione E104 (Aspirazione box molatura e finitura)	<i>Portata: 16000 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>	
<i>Sostanze</i>		<i>Limiti</i>
Polveri totali		5 mg/Nm ³

Metalli Classe II (Ni)	1 mg/Nm ³
Metalli Classe III (Cr III, Mn, Cu)	5 mg/Nm ³
Nebbie olio	5 mg/Nm ³

Punto di emissione E109 (aspirazione falegnameria)	<i>Portata: 2800 m³/h Quota dal p.c. : 10,5 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

- b) I nuovi impianti **E24b, E103, E108, E109**, e quelli modificati **E44, E24, E25B, E37**, devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto o un'anomalia tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- c) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare

dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- d) Per quanto riguarda gli impianti esistenti (punto di emissione **E1, E2, E11, E14bis, E18, E20, E22, E25, E39, E40, E41, E43, E61, E101, E102, E104, E106**) e gli impianti nuovi (**E24b, E103, E108, E109**) e quelli modificati (**E44, E24, E25B, E37**) ad avvenuta messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13284-2:2005	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 2: Sistemi di misurazione automatici
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Manuale UNICHIM M.U. 633:84	Misure alle emissioni – Flussi gassosi convogliati - Determinazione del quarzo libero cristallino nelle polveri - Metodo per diffrazione a raggi X (EM/17)
Norma UNI 10568:1997	Misura alle emissioni. Determinazione della silice libera cristallina nei fussi gassosi convogliati. Metodo per diffrazione a raggi X.
UNI EN 1948-1-2006	Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF – e PCV diossine e simili
NORMA UNI EN 14385:2004 (Bort: draft del 2002)	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.
<i>D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>	Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .
UNI EN 15058:2006	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva

- e) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- f) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;

nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Sacile, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli

impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 24/02/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 24/02/2012 01:52:32

IMPRONTA: 5ECC990C6F6B993AB3641E7DB9655DC6E43520ED0B8F9CB56A2334A653673EE5
E43520ED0B8F9CB56A2334A653673EE54401F94801DE2F8EE4BA34B2CA51A0C7
4401F94801DE2F8EE4BA34B2CA51A0C78B2334EA55630B6C6ED95C2492717731
8B2334EA55630B6C6ED95C24927177317D0045E43CE12DA36434C745CFA07AFC